Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Mercoledì, 15 giugno 1932 - Anno X** **Numero 137**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere una « Esposizione internazionale d'arte » in Genova.

Con decreto 11 maggio 1932-X, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 25 detto mese, al registro n. 4 Finanze, foglio n. 219, il Sindacato regionale fascista Belle Arti della Liguria è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Esposizione internazionale d'arte, in Genova, dal 15 giugno 1932 al 15 luglio successivo.

(3700)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 maggio 1932, n. 598.

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, è sostituita, per quanto concerne il Consiglio nazionale delle ricerche, la disposizione seguente:

« È istituito in Roma ed è eretto in ente morale il Consiglio nazionale delle ricerche ».

La prima parte dell'art. 1 del R. decreto 31 marzo 1927, n. 638, è modificata come segue:

« Il Consiglio nazionale delle ricerche, in conformità delle disposizioni e direttive del Capo del Governo, deve: ».

Art. 2.

Il Consiglio nazionale delle ricerche esprime il proprio avviso, tutte le volte che ne è richiesto dalle Amministrazioni statali, o da altre Amministrazioni pubbliche, su questioni o affari di carattere tecnico e scientifico.

Il voto del Consiglio nazionale è obbligatorio:

a) sovra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggette all'approvazione del Consiglio dei Ministri, quando la materia oggetto di detti regolamenti abbia carattere tecnico-scientifico;

b) in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.

Art. 3.

È data facoltà al Consiglio nazionale delle ricerche di eseguire controlli di carattere tecnico-scientifico sui prodotti e preparati nazionali, per commissione di pubbliche Amministrazioni o di privati.

Per l'esecuzione di tali controlli il Consiglio nazionale delle ricerche può valersi dei laboratori, stabilimenti e istituti scientifici dello Stato o di enti comunque sovvenzionati dallo Stato.

Le prestazioni sono eseguite a pagamento.

Le prestazioni fatte per conto dello Stato sono eseguite gratuitamente.

I rapporti fra il Consiglio nazionale e le Amministrazioni o gli enti dai quali dipendono i laboratori, stabilimenti o istituti scientifici sono regolati da speciali accordi.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta del Direttorio del Consiglio nazionale, sono determinate le modalità e gli effetti del controllo anzidetto.

I controlli eseguiti, su richiesta di privati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, a norma del presente articolo, non esonerano gli interessati dall'osservanza delle speciali disposizioni di legge e di regolamento per la vigilanza ed il controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti medicinali.

Art. 4.

L'art. 3 del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, è sostituito dal seguente:

« Fanno parte del Consiglio nazionale delle ricerche i Comitati nazionali che sono determinati con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Direttorio del Consiglio stesso.

« Possono, nello stesso modo, essere istituite speciali Commissioni per lo studio di particolari argomenti scientifici interessanti l'economia generale del Paese ».

Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo di concerto con i Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze, saranno dettate le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè quelle per il trattamento giuridico ed economico del personale addetto.

Nello stesso decreto saranno contenute le norme di carattere generale concernenti gli accordi di cui all'art. 3, comma 5°, della presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo al loro coordinamento e introducendo, ove occorra, norme integrative, tutte le disposizioni di legge concernenti l'ordinamento e il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1932, n. 599.

Proroga del termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, riguardante gli albi per gli esportatori di prodotti orto-frutticoli agrumari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine di istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato al 30 giugno 1932 il termine per la istituzione degli albi contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — ACERBO — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 600.

Autorizzazione al comune di Riva a riscuotere le imposte di consumo con le aliquote della classe superiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda presentata dal comune di Riva per avvalersi della disposizione suaccennata;

Visto il decreto del Nostro Ministro per l'interno 28 ottobre 1927, in base al quale il nominato Comune va considerato come luogo di cura, soggiorno e turismo;

Visto il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Riva è autorizzato ad applicare le imposte di consumo con le aliquote stabilite per i Comuni della classe E.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di cura del nominato comune di Riva è devoluto il 10 per cento del maggior provento, al netto delle spese di riscossione, derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 23. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 maggio 1932, n. 601.

Conferma in carica del presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 settembre 1927, numero 2716, che istituì l'Azienda dei magazzini generali di Fiume;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 1427, col quale il comm. Giovanni Host-Venturi fu nominato presidente della Azienda predetta, per la durata di anni quattro, a termini del citato art. 4 del R. decreto-legge 29 settembre 1927, numero 2716;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. Giovanni Host-Venturi è confermato nella carica di presidente dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume, per un altro quadriennio, a decorrere dal 1° marzo 1932-X.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, foglio 12. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1932.

Costituzione della Commissione per il parere sulle liquidazioni a stralcio delle partite d'imposta per le quali sia stato chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1930, n. 1150.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 12 giugno 1930, n. 1150;
Viste le note 13 novembre 1930, n. 4106, della Presidenza della Corte dei conti, e 13 gennaio successivo n. 115 del Ministero delle finanze;

Decreta:

La Commissione per il parere sulle liquidazioni a stralcio delle partite d'imposta per le quali sia stato chiesto il rimborso a titolo di inesigibilità nei casi previsti dall'art. 2 della legge succitata, è costituita nel modo seguente:

1. Gran uff. prof. Tancredi Oddone, consigliere della Corte dei conti, presidente;
2. Comm. dott. Carlo Manno, vice prefetto, capo della Divisione II al Ministero dell'interno, componente;
3. Comm. Fernando Recchioni, capo divisione al Ministero delle finanze, capo del servizio di riscossione, componente;
4. Comm. rag. Giuseppe Pantaleo, ragioniere capo addetto al Ministero dell'interno, componente;
5. Il rappresentante dell'Ente interessato;
6. Cav. rag. Giovanni Pezzella, primo ragioniere addetto al Ministero dell'interno, eserciterà le funzioni di segretario.

Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(3691)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1932.

Temporanea sospensione dall'applicazione dell'articolo 45, 4° comma, del regolamento generale di igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, relativa alla distanza delle finestre delle case di abitazione dalle concimaie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 45, 4° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;
Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1929 con il quale per necessità contingenti si sospendeva per il periodo di tre anni e limitatamente ai fabbricati con stalle di capacità non superiore a venti capi grossi di bestiame, l'applicazione dell'articolo suddetto circa la distanza delle aperture delle stalle dalle finestre delle abitazioni;
Considerata l'opportunità di prorogare la durata della deroga suddetta stante la persistenza dei motivi che le determinarono;
Visto l'art. 58 del predetto regolamento generale per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

È prorogata fino al 25 giugno 1935 la sospensione dell'applicazione della disposizione relativa alla distanza delle aperture delle stalle dalle finestre delle case di abitazione, di cui all'art. 45, comma 4°, del regolamento generale di igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530, limitatamente ai fabbricati nei quali la stalla abbia una capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ALFIERI.

(3693)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1932.

Temporanea riduzione della distanza delle concimaie dalle case di abitazione, prescritta dall'art. 45, comma 5°, del regolamento generale di igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 45, 5° comma, del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530;
Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1929, con il quale per necessità contingenti, si riduceva per il periodo di tre anni la distanza delle concimaie dalle case di abitazione, prescritta dall'articolo sopra citato;
Considerata l'opportunità di rinnovare la concessione della deroga suddetta stante la persistenza dei motivi che la determinarono;
Visto l'art. 58 del predetto regolamento generale per l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il limite prescritto per i dormitori, i depositi e le condutture dell'acqua potabile, la distanza delle concimaie dalle case di abitazione stabilita dall'art. 45, comma 5°, è ridotta da 25 a 10 metri, qualora le stalle abbiano una capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame ovvero formino un sol corpo con le case stesse.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 27 marzo 1932 al 27 marzo 1935 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ALFIERI.

(3692)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1932.

Restituzione della tassa di scambio corrisposta per i prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39 - secondo comma - della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono istituite nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;

Decreta:

Art. 1.

Ai prodotti dell'industria laniera indicati nella tabella allegato *A* annessa al presente decreto è consentita la restituzione della tassa di scambio corrisposta a' sensi di legge per i passaggi nel Regno dei prodotti stessi, giusta le norme e nei limiti stabiliti col presente decreto.

Art. 2.

La restituzione della tassa di scambio prevista dal precedente articolo, si effettua in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti di cui trattasi, nella seguente misura e pel seguente periodo di tempo:

1. — Per i filati di lana di che alle voci 216, 217 *a*-1, 217 *a*-2, 217 *a*-3, 217 *b*-1, 217 *b*-2, 217 *b*-3, dell'annessa tabella, da chiunque esportati a decorrere dal 15 maggio 1932 e fino al 31 dicembre 1932: in ragione di L. 0,50 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera;

2. — Per i tessuti e manufatti di lana di che alle restanti voci dell'accennata tabella esportati dal 15 giugno 1932 e fino al 31 dicembre 1932:

a) per le esportazioni effettuate da commercianti, che, con fattura rilasciata a loro nome, provino di avere corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 5 per cento a norma del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, in ragione di L. 2,50 per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera;

b) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati, ha corrisposto la tassa di scambio 5 per cento, a norma del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, in ragione di L. 0,80 per ogni 100 lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.

Art. 3.

Ai fini della restituzione della tassa stabilita dai precedenti articoli, l'esportazione dei prodotti dev'essere effettuata a mezzo di bolletta doganale d'uscita con restituzione di diritti da compilarsi di regola in corrispondenza ad ogni fattura di vendita all'estero. All'atto delle singole esportazioni dev'essere prodotta alle dogane una copia della fattura di vendita per l'estero, sulla quale i detti uffici, eseguiti gli opportuni controlli, appongono la seguente speciale attestazione datata e firmata dal competente funzionario di dogana: « Prodotti lanieri esportati all'estero con bolletta mod. . . . . . N. . . . . in . . . . . data . . . . . . ».

La detta copia di fattura è soggetta alla tassa di bollo stabilita dall'art. 53 della tariffa alleg. *A* annessa alla legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 4.

Per le esportazioni di che al n. 2 lettera *a*), del precedente art. 2 dev'essere presentata alla dogana anche l'originale fattura di acquisto dei prodotti esportati debitamente assoggettata alla tassa di scambio di L. 5 % ai sensi del R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206.

La dogana, constatata la regolare corresponsione della tassa di cui sopra e semprechè non abbia dubbi e sulla personalità dell'esportatore e sulla identità dei prodotti descritti nella fattura con quelli da esportare, attesta sulla fattura stessa la totale o parziale esportazione della merce con dettagliata dichiarazione, firmata dal funzionario incaricato e datata con timbro a calendario.

Art. 5.

La restituzione della tassa dev'essere richiesta dagli interessati, nel termine perentorio di sei mesi dalla eseguita esportazione, con regolare istanza da presentarsi alla competente Intendenza di finanza corredata delle originali bollette di esportazione e delle copie di fatture di cui al precedente art. 3.

Nel caso contemplato dal n. 2 lettera *a*) dell'art. 2, di esportazioni, cioè, effettuate da commercianti, dev'essere presentata all'Intendenza di finanza anche copia integrale della fattura di acquisto dei prodotti esportati munita dalla dichiarazione rilasciata dalla dogana ai sensi del precedente art. 4. Detta copia da assoggettarsi alla tassa di bollo prevista dall'art. 63 della tariffa allegato *A* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, modificata dall'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, dev'essere munita, da parte del competente ufficio del registro, della seguente attestazione, datata con timbro a calendario e firmata dal capo dell'ufficio « Conforme all'originale ».

Art. 6.

Alla restituzione della tassa di scambio stabilita dal presente decreto provvede l'Intendenza di finanza della Provincia ove la ditta esportatrice ha la sua sede principale, in base ai documenti sopra indicati ed osservate le norme di cui all'art. 260 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

È data facoltà all'Intendenza di finanza di ridurre i prezzi di fattura nella misura dei prezzi medi di mercato relativi ai prodotti esportati e di effettuare la restituzione della tassa di scambio in base ai detti prezzi medi.

Disposta la restituzione di tassa a norma degli articoli precedenti l'Intendenza deve munire del timbro d'ufficio e della indicazione degli estremi dell'ordinativo di pagamento i documenti che sono serviti di base per il rimborso, i quali devono rimanere uniti agli atti che giustificano l'ordine di pagamento.

Art. 7.

Con provvedimento insindacabile del Ministero delle finanze possono essere escluse dal beneficio della restituzione di tassa stabilita dai precedenti articoli 1 e 2 le ditte esportatrici che abbiano comunque usato mezzi intesi ad ottenere una indebita restituzione di tassa a norma del presente decreto.

Art. 8.

La restituzione della tassa di scambio, effettuata a norma del presente decreto per i prodotti di cui all'annessa tabella contenenti cotone o seta artificiale, esclude i prodotti stessi dal beneficio della restituzione della tassa di scambio stabilita dagli articoli 37 e 38 della legge 28 luglio 1930, n. 1011.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

Tabella dei prodotti dell'industria laniera per i quali è consentita, all'atto dell'esportazione, restituzione di tassa di scambio.

Numero di statistica	Voce della tariffa doganale	Denominazione della merce
662	216	Filati di lana pura mohair
663	217 *a*-1	Filati di lana, altri, semplici: greggi
664	217 *a*-2	Filati di lana, altri, semplici: imbianchiti
665	217 *a*-3	Filati di lana, altri, semplici: tinti
666	217 *b*-1	Filati di lana, altri, ritorti: greggi
667	217 *b*-2	Filati di lana, altri, ritorti: imbianchiti
668	217 *b*-3	Filati di lana, altri, ritorti: tinti
669	218 *a*	Tessuti di lana: non stampati
670	218 *b*	Tessuti di lana: stampati
670 *bis*	218 *c*	Tessuti di lana: pegamoidati
671	219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro
672	220	Tessuti di lana broccati
676	223 *a*	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento: non stampati
677	223 *b*	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento: stampati
677 *bis*	223 *c*	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento: pegamoidati
682	226	Coperte di lana o di borra di lana
683	277 *a*	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana: a punti annodati
684	277 *b*	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana: altri
685	228	Velluti di lana
686	229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale, nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento
687	230 *a*-1	Calze di lana per ragazzi: tagliate
688	230 *a*-2	Calze di lana per ragazzi: foggiate
689	230 *b*-1	Calze di lana, altre: tagliate
690	230 *b*-2	Calze di lana, altre: foggiate
693	232 *a*	Maglie non nominate di lana: semplici
694	232 *b*	Maglie non nominate di lana: foggiate
695	233 *a*-1	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, per ragazzi: tagliate
696	233 *a*-2	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, per ragazzi: foggiate
697	233 *b*-1	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, altre: tagliate
698	233 *b*-2	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento, altre: foggiate
701	235 *a*	Maglie non nominate miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento: semplici
702	235 *b*	Maglie non nominate miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15, ma non più di 50 per cento: foggiate
809	272 *a*	Oggetti cuciti di lana, crino e peli: Scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con solo applicazioni di frange
810	272 *b*	Oggetti cuciti di lana, crino e peli: Scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con solo applicazioni di frange
811	272 *b*	Maglie (esclusi i guanti e le calze). Altri

Il Ministro: Mosconi.

(3667)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2119-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giovanni fu Bortolo, nato a Trieste il 13 maggio 1867 e residente a Trieste, Gropada, 8, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2100)

N. 11419-2120-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giovanni Maria fu Stefano, nato a Trieste il 20 novembre 1880 e residente a Trieste, Padriciano n. 20, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Grgic nata Milkovic fu Giovanni, nata il 20 novembre 1883, moglie;
2. Giuseppe di Giov. Maria, nato il 3 marzo 1908, figlio;
3. Benedetto di Giov. Maria, nato il 20 gennaio 1910, figlio;
4. Marcello di Giov. Maria, nato il 18 novembre 1911, figlio;
5. Luigi di Giov. Maria, nato il 27 maggio 1913, figlio;
6. Giusto di Giov. Maria, nato il 5 ottobre 1916, figlio;
7. Svatka di Giov. Maria, nata il 17 ottobre 1919, figlia;
8. Maria di Giov. Maria, nata il 23 agosto 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2101)

N. 11419-2121-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giuseppe fu Giacomo, nato a Trieste il 6 marzo 1876 e residente a Trieste, Basovizza, 47, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Orsola Grgic nata Zagar di Giovanni, nata il 15 ottobre 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2102)

N. 11419-2122-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Francesco fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 agosto 1916 e residente a Trieste, Padriciano, 30, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna fu Giuseppe, nata il 30 settembre 1919, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2103)

N. 11419-2123-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giuseppe fu Francesco, nato a Trieste il 1° febbraio 1879 e residente a Trieste, Basovizza, 193, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Giuseppe, nata il 4 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2104)

N. 11419-2114-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gherghich Giovanni di Giusto, nato a Trieste il 23 giugno 1902 e residente a Trieste, Gropada, 85, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Luigia Gherghich nata Gherghich Stefano, nata il 19 giugno 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2105)

N. 11419-2118-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Giovanni di Matteo, nato a Trieste il 12 gennaio 1899 e residente a Trieste, Padriciano, 35, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Grgic nata Grgic fu Giusto, nata il 27 novembre 1896, moglie;
2. Carlo di Giovanni, nato il 23 marzo 1922, figlio;
3. Stanco di Giovanni, nato il 27 settembre 1923, figlio;
4. Giusto di Giovanni, nato il 20 ottobre 1924, figlio;
5. Giovanna di Giovanni, nata il 24 giugno 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 13 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2099)

N. 11419-2087-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisciak Giovanni di Giovanni Maria, nato a Trieste il 27 maggio 1897 e residente a Trieste, Cologna, 249, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Bisciak nata Fabbro di Francesco, nata il 17 luglio 1900, moglie;
2. Dinora di Giovanni, nata il 7 novembre 1924, figlia;
3. Renata di Giovanni, nata il 9 ottobre 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2106)

N. 11419-2088-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisciak Giovanni fu Giuseppe, nato a Trieste il 1° febbraio 1858 e residente a Trieste, via S. Marco n. 8, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna Bisciak nata Marcovig fu Giuseppe, nata il 24 giugno 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2107)

N. 11419-2089-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bisiak Nerina fu Giovanni, nata a Trieste il 24 marzo 1910 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 19, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2108)

N. 11419-2090-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiak Carlo fu Giovanni, nato a Trieste il 1° settembre 1872 e residente a Trieste, via Donizetti, 3, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2109)

N. 11419-2091-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bisiak Roberto fu Giovanni, nato a Trieste il 1° febbraio 1877 e residente a Trieste, via Donizetti, 3, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2110)

N. 11419-2092-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Giovanni fu Tommaso, nato a Cossana il 24 novembre 1870 e residente a Trieste, Scoglietto, 109, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2111)

N. 11419-2093-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bizjak Giovanni fu Paolo, nato a Trieste il 27 dicembre 1876 e residente a Trieste, Gretta, 273, è restituito nella forma italiana di « Bisiacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2112)

N. 11419-2094-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorich Antonio di Antonio, nato a Cerreto il 26 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 7, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio di Antonio, nato il 9 settembre 1920, figlio;
2. Santina di Antonio, nata il 1° novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2113)

N. 11419-2095-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergich Giuseppe fu Giusto, nato a Trieste il 26 marzo 1873 e residente a Trieste, via Rismondo, 12, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2114)

N. 11419-2096-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Orsola Kriamancic fu Matteo vedova Gergich, nata a Trieste il 13 settembre 1858 e residente a Trieste, Basovizza, 42, sono restituiti nella forma italiana di « Criamani-Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2115)

N. 11419-2097-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Giuseppina Gergic fu Pietro vedova Gergic, nata a Trieste il 1° marzo 1878 e residente a Trieste, Gropada, 58, sono restituiti nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Giacomo, nata il 10 settembre 1903, figlia;
2. Alberto fu Giacomo, nato il 14 marzo 1910, figlio;
3. Vittorio fu Giacomo, nato il 25 febbraio 1912, figlio;
4. Vincenzo fu Giacomo, nato il 27 luglio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2116)

N. 11419-2098-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Giovanna Ugrin fu Giovanni vedova Gergich, nata a Cernizza l'8 luglio 1852 e residente a Trieste, Padriciano, 50, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2117)

N. 11419-2104-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Francesco di Stefano, nato a Trieste il 18 settembre 1897 e residente a Trieste, Basovizza n. 42, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Grgic nata Grgic di Giorgio, nata il 12 ottobre 1894, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato l'8 maggio 1921, figlio;
3. Maria di Francesco, nata il 1° luglio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2123)

N. 11419-2105-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Grgic Francesco fu Giuseppe, nato a Trieste il 30 settembre 1879 e residente a Trieste, Padriciano n. 49, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Grgic nata Grgic di Antonio, nata il 15 ottobre 1882, moglie;
2. Eugenia di Francesco, nata il 10 gennaio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 7 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2124)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 %.

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 145.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 5 %, n. 108.773, di L. 10 intestato a Cerutti Domenica di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Carignano (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3a e 4a pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 9 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2605)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 131.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 giugno 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.46
Inghilterra. (Sterlina)	71.65
Francia. (Franco)	76.80
Svizzera. (Franco)	380.90
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.35
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.735
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	16.85
Cecoslovacchia. (Corona)	58.05
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.93
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.632
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.60
Olanda. (Fiorino)	7.935
Polonia. (Zloty)	218 —
Rumenia. (Leu)	11.66
Spagna. (Peseta)	161.25
Svezia. (Corona)	3.70
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	375.48
Rendita 3,50 % (1906)	73.05
Id. 3,50 % (1902)	68.75
Id. 3 % lordo	44.675
Consolidato 5 %	82.525
Buoni novennali. Scadenza 1932	100.025
Id. id. Id. 1934	99.45
Id. id. Id. 1940	97.55
Id. id. Id. 1941	97.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.275

BANCA

Capitale nominale L. 500,000,000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1932-X (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . . L.		5.636.385.077,05	+ 5.588
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero	L. 1.308.293.562,16		+ 58.314
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere .	» 184.429.716,94		— 46.100
Cambiali su estero	» 6.768.015,36		—
		1.499.491.294,46	+ 12.214
Riserva totale . . . . L.		7.135.876.371,51	+ 17.302
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . . »		338.348.025,88	+ 10.134
Portafoglio su piazze italiane . . . . . »		5.074.012.199,26	+ 364.858
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . . »		4.969.593,54	+ 874
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie	L. 1.482.690.821,66		+ 420.694
Anticipazioni: su sete e bozzoli	» 438.932,45		—
		1.483.129.754,11	+ 420.694
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.365.340.072,03	— 706
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—	—
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . .	L. 161.699.836,10		+ 137.114
altri	» 90.121.862,51		+ 9.158
		251.821.698,61	+ 146.272
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . . L.		369.907.771,05	—
Azionisti a saldo azioni . . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . . »		173.881.244,56	+ 4
Istituto di liquidazioni . . . . . »		1.650.738.233,18	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario	L. 30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale	» 32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti	» 95.308.599,67		+ 3.013
Impiego fondo pensioni	» 222.898.261,37		+ 30
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni	» 369.907.771,05		—
Debitori diversi	» 480.642.189,72		— 63.645
		1.231.241.821,81	— 60.602
Spese . . . . . L.		52.460.832,15	+ 2.069
L.		21.104.525.722,69	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . »		27.757.933.574,23	+ 801.444
L.		48.862.459.296,92	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		380.236.647,21	— 93
TOTALE GENERALE . . . L.		49.242.695.944,13	

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

(20665)

D'ITALIA

Versato L. 300,000,000.

maggio 1932 X

				DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1932-X (migliaia di lire)
PASSIVO.				
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.904.180.500 —	—	325.879
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		371.490.550,40	+	30.902
Depositi in conto corrente . . . . »		904.342.991,52	—	126.695
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		14.480.014.041,92	—	421.672
Capitale . . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati . . . . »		630.943.569,67	—	394.906
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		3.798.604.886,45	+	1.677.472
Istituto di liquidazioni conto Titoli . . . . »		369.907.771,05		—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto corrente . »		180.129.879,79	+	69
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno { conto titoli . . »		—		—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . . L.	104.175.388,22		+	154
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . »	669.315.406,90		+	19.367
		819.490.795,12	+	19.521
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		192.934.778,69	+	20.416
L.		21.104.525.722,69		
Depositanti . . . . »		27.757.933.574,23	+	801.444
L.		48.862.459.296,92		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		380.236.647,21	—	93
TOTALE GENERALE . . . L.		49.242.695.944,13		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 49,28 %.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 43,68 %.

Ragioneria generale — Il Capo servizio: G. Rosai.

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per esami a 13 posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo A) nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;
Veduto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1066, che autorizza il conferimento della metà dei posti disponibili nelle carriere delle Biblioteche pubbliche governative;
Veduto il R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale dei detti Istituti;
Veduto il decreto Ministeriale 27 luglio 1931, col quale fu indetto un concorso per esami a 15 posti di bibliotecario aggiunto nelle biblioteche pubbliche governative, ai termini del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;
Considerato che sono riusciti vincitori due degli undici partecipanti al detto concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a 13 posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo *A*) nelle biblioteche pubbliche governative.

Art. 2.

Sono riservati agli aspiranti invalidi di guerra e per la causa nazionale, agli ex combattenti ed agli orfani di guerra, che risultino idonei nel concorso, secondo le disposizioni dell'art. 6, commi quinto e sesto, del regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717, rispettivamente i posti di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, all'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e agli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 5, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche), entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nella domanda i candidati devono indicare con esattezza il proprio indirizzo.
A corredo della domanda devono essere uniti i seguenti documenti vidimati e legalizzati nei modi prescritti:
a) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto i diciotto anni e non oltrepassato i 35 anni.
Per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, per gli ex combattenti ed in genere per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; il limite massimo d'età, riferito alla data del presente decreto, è elevato a 40 anni;
b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;
d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
e) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;
f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento.
I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.
Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;
g) laurea rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza delle università del Regno;
h) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella biblioteca che sarà designata dal Ministero o in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;
i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;
l) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole, o vedovo con prole.
Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato.
I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.
Le domande dovranno contenere, altresì, l'elencazione dei documenti e dei titoli.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto, o li invieranno non completi o non regolari.

Art. 5.

Al concorso di cui si tratta si applicano le disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle biblioteche governative approvato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2717.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari aggiunti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati bibliotecari aggiunti (grado 10°, gruppo *A*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI. *Il Ministro per l'educazione nazionale:* GIULIANO.

(3697)

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti al concorso bandito per 50 posti di volontario nell'Amministrazione delle tasse sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 27 gennaio 1932, col quale veniva indetto un concorso per esame a 50 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle tasse sugli affari;

Visto il successivo decreto Ministeriale 29 marzo 1932 che apporta alcune modificazioni al suindicato decreto 27 gennaio 1932;
Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni al decreto Ministeriale 27 gennaio 1932;

Decreta:

La data del 19, 20 e 21 luglio 1932 fissata per le prove scritte dall'art. 2 del decreto Ministeriale 29 marzo 1932 è rinviata ai giorni 28, 29 e 30 luglio 1932.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(3712)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 50 posti di alunno in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli dei personali finanziari in applicazione del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, concernente le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;
Ritenuta la necessità di provvedere sollecitamente, in vista delle particolari necessità dei servizi, al graduale reclutamento negli uffici direttivi finanziari del personale necessario;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 50 posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Art. 2.

Per ottenere l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.
Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.
Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 5 dovranno pervenire al Ministero delle finanze (Ufficio centrale del personale) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il personale straordinario avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.
Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:
1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni.
Il limite massimo di età è di 27 anni, ed è elevato per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 a 32 anni, e per gli aspiranti mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, e per gli ex combattenti decorati al valor militare a 39 anni.
La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato, e per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile;
2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.
Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;
3° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10;
4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;
5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possono menomarne l'abilità al servizio.
I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.
L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.
Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno, invece, copie dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra.
Gli orfani di guerra, o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio e della loro abituale residenza;
7° diploma originale, o copia autentica di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;
8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;
9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, amenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;
10° certificato da rilasciarsi dal capo d'ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.
Il certificato dovrà essere prodotto soltanto dagli aspiranti che siano in servizio straordinario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.
La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.
I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copie del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.
I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirino.

Art. 6.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'articolo 3, o insufficientemente documentate.

Il Ministro, può negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 14 e 15 novembre 1932, in quelle fra le sedi indicate nell'art. 8 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, e nell'ora che il Ministero si riserva di notificare in tempo utile ai candidati che saranno ammessi al concorso.

La prova orale verrà sostenuta in Roma presso il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 33 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili, e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, sarà provveduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultano invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti ed in mancanza agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni in prova nella carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, e conseguiranno la nomina ad alunni d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati non di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

Art. 12.

Agli alunni in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 370 ed in quanto sussistono le condizioni prescritte, anche l'aggiunta di famiglia.

Ove siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno lordo mensile è di L. 190.

A quelli che provengono da altre Amministrazioni statali, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

PROVE SCRITTE.

Parte prima:

1. Componimento italiano.

Parte seconda:

1. Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVA ORALE.

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. Carta del Lavoro.
4. Elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Il Ministro: MOSCONI.

(3711)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.